ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/94/CE RELATIVA A MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 92/40/CEE

Art. 9

Durata delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai

Le misure da applicare, secondo quanto contemplato dall'articolo 7, nelle aziende in presenza di sospetti focolai continuano ad essere applicate finche' il servizio veterinario dell'azienda sanitaria non abbia accertato che il sospetto di influenza aviaria nell'azienda e' infondato.

Versione in vigore dal 12 febbraio 2010, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE
Estremi	Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9
Titolo	III — Misure da applicare in caso di sospetti focolai
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 febbraio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-9-2010/art-9-durata-delle-misure-da-applicare-nelle-aziende-in-cui-si-sospettano/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it